



## **RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(DIFESA)**

**(RELATORE MININNO)**

**Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 2020**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

**presentato dal Ministro della difesa**

**e dal Ministro per la pubblica amministrazione**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2019**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in titolo conferisce una delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare.

Si tratta di una semplificazione « di secondo grado », perché interviene su una materia che è stata già oggetto di diversi e consistenti interventi di semplificazione, da ultimo con la redazione del codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (per le norme di rango primario) e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (per le norme di rango secondario). Questi due provvedimenti sono stati frutto di un lavoro lungo e complesso, anche perché l'ordinamento militare è, storicamente, uno dei settori dell'ordinamento maggiormente caratterizzato da sovrapposizioni normative, che rendono a volte difficile la conoscibilità delle norme. La codificazione realizzata nel 2010 ha dunque avuto un effetto indubbiamente positivo, perché ha arginato la frammentarietà e, soprattutto, la volatilità delle disposizioni, caratteristiche che, come noto, sono diffuse in tanti settori del nostro ordinamento. L'opera di semplificazione ha però mantenuto in vigore una ingente mole di norme, a volte caratterizzate da un livello di estremo dettaglio anche a livello primario. Dal 2010 ad oggi, inoltre, ci sono stati una serie di interventi - legislativi e regolamentari - che a volte hanno inciso direttamente su quei testi e altre volte hanno invece introdotto norme - attinenti direttamente o indirettamente all'ordinamento militare - al di fuori del codice e del testo unico.

Il codice dell'ordinamento militare, al comma 2 dell'articolo 2267, espressamente prevede (richiamando l'articolo 13-bis, comma 4, della legge n. 400 del 1988) che le sue disposizioni, così come quelle del testo unico regolamentare « possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento ». Questo principio però, in questi anni, non è stato sempre rispettato, indebolendo l'opera di razionalizzazione e semplificazione.

Del resto la stessa opera di codificazione ha per così dire « tracciato un percorso » che occorre continuare a seguire, prevedendo una serie di attività a garanzia della tenuta degli impianti normativi.

Il disegno di legge in esame intende quindi proseguire l'opera di semplificazione avviata negli anni scorsi, con un'attività che potremmo dire di « manutenzione » del codice. L'intervento proposto non ha carattere innovativo, ma si limita a un'opera di razionalizzazione e armonizzazione nonché di miglioramento del linguaggio normativo.

Il provvedimento si compone di un unico articolo, suddiviso in cinque commi.

Il comma 1 contiene la delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, per la semplificazione e il riassetto del codice dell'ordinamento militare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a ga-

rantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

*b)* adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

*c)* indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*d)* assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

*e)* effettuare la ricognizione, il coordinamento e, ove possibile, la codificazione delle disposizioni legislative appartenenti all'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

*f)* semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

*g)* ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

*h)* effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

*i)* razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

Il comma 2 attribuisce il potere di proposta di adozione delle disposizioni delegate al Ministro della difesa e a quello per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine di sessanta giorni.

Rilevante, nel medesimo comma, è la previsione per la quale nel caso in cui il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega ovvero successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Il comma 3 disciplina gli interventi sul testo unico delle previsioni regolamentari, prevedendo l'adozione di decreti ministeriali per la definizione degli aspetti meramente tecnici e procedurali (la cosiddetta « deregolamentazione »).

Il comma 4 prevede quindi la possibilità di adottare, entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni delegate, ulteriori disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il comma 5, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala che il disegno di legge è stato emendato in maniera significativa durante l'esame in Commissione difesa, riducendo il periodo di delega da due anni a diciotto mesi, definendo in maniera più precisa i termini della delega, prevedendo criteri direttivi in relazione alle procedure di valutazione del personale e alle commissioni di avanza-

mento, estendendo la delega, con appositi criteri direttivi, anche alla razionalizzazione del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

La Commissione ha anche accolto la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

**sul disegno di legge e relativi emendamenti**

1° luglio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che occorrerebbe sopprimere le parole: « e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 », in considerazione del fatto che è già prevista nel testo un'autorizzazione al riguardo, correttamente collocata, al di fuori dei principi e criteri direttivi di delega legislativa, al successivo comma 3.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriore emendamento**

8 luglio 2020

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIVOLTA)

**sul disegno di legge**

19 giugno 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**su emendamenti**

30 giugno 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**su ulteriore emendamento**

20 ottobre 2020

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f*), delle parole: « l'organizzazione, le modalità e la durata » con le seguenti: « l'organizzazione e le modalità ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare **e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;**

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) **mantenere nel codice dell'ordinamento militare le sole disposizioni recanti**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) **effettuare la** ricognizione, **il** coordinamento e, ove possibile, **la** codificazione



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**le norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché quelle che regolano materie coperte da riserva di legge**, con contestuale ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative appartenenti all'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

**f) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di ordinamento militare adeguandola alle esigenze dello strumento militare professionale e ridurre i tempi previsti per la conclusione dei relativi procedimenti;**

g) razionalizzare e semplificare le forme, i parametri e i criteri di valutazione del personale; semplificare, velocizzare e razionalizzare i processi e le attività formative, incentivando le sinergie organizzative e l'integrazione delle attività medesime, in un'ottica di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;

h) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura attuativa o esecutiva **delle norme generali regolatrici delle materie di cui alla lettera e)**, nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguente loro inserimento, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle disposizioni legislative **riguardanti** l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

*soppressa*

**f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;**

**g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;**

h) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle **single** disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura **esclusivamente** attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e **conseguentemente inserirle**, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

***i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.***

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di **sessanta** giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

€ 1,00